

Prot.: 517912/RU

Roma, 16 novembre 2022

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, (di seguito TUA), ed in particolare gli articoli 26, comma 13, e 55, comma 1, che dispongono rispettivamente che l'accertamento e la liquidazione dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica sono effettuati sulla base della dichiarazione di consumo annuale;

VISTO l'articolo 26, comma 13, del TUA ove è previsto che il pagamento dell'accisa dovuta sul gas naturale è effettuato in rate di acconto mensili, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente;

VISTO l'articolo 56, comma 1, del TUA ove si dispone che il pagamento dell'accisa dovuta sull'energia elettrica è effettuato in rate di acconto mensili, calcolate sulla base di un dodicesimo dei consumi dell'anno precedente;

VISTI gli articoli 26, comma 13, e 56, comma 2, del TUA che conferiscono all'Amministrazione finanziaria la facoltà di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto, sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili;

VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 264785/RU del 23 luglio 2021 che ha stabilito i criteri per individuare l'Ufficio delle dogane competente all'espletamento, nei settori dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale, delle funzioni ed attività relative ai soggetti obbligati venditori e, in particolare, di accertamento del debito di imposta sulla base della dichiarazione annuale e di verifica dei pagamenti;

CONSIDERATO opportuno, al fine di favorire il perseguimento delle finalità sottese alle disposizioni richiamate, definire norme specifiche sulle condizioni che legittimano i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa, rispettivamente, sul gas naturale e sull'energia elettrica a richiedere l'esercizio della potestà attribuita agli organi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

RITENUTO necessario, in attuazione del principio della collaborazione che governa i rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria, disciplinare il relativo procedimento ad istanza di parte individuando la struttura responsabile dell'istruttoria e competente all'adozione del provvedimento finale nonché fissare il termine di conclusione;



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

1. Ai soggetti obbligati di cui agli articoli 26, comma 7, lett. a), e 53, comma 1, lett. a), del TUA che procedono, rispettivamente, alla fatturazione del gas naturale e dell'energia elettrica ai consumatori finali è consentito richiedere, ai fini del pagamento dell'accisa, la rideterminazione delle rate di acconto mensili.
2. La richiesta di una diversa rateizzazione di acconto è ammessa al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni legittimanti caratterizzate da una consistente riduzione delle vendite e dalla conseguente situazione di grave squilibrio finanziario:
 - a) cessione ad altri operatori economici di blocchi di contratti di vendita di gas naturale o di energia elettrica;
 - b) cessione di ramo d'azienda includente la gestione di contratti di vendita del gas naturale o dell'energia elettrica;
 - c) mancata riaggiudicazione di gare per la vendita di gas naturale o di energia elettrica di cui era precedente assegnatario con corrispondente aggiudicazione ad altro soggetto;
 - d) riduzione del consumo medio mensile fatturato per usi sottoposti a tassazione nei mesi, del medesimo anno solare, antecedenti alla data di presentazione della richiesta, a livello complessivo degli ambiti territoriali in cui la ditta rifornisce gli utenti per tutte le destinazioni assoggettate ad accisa, in misura non inferiore al 33 per cento del corrispondente quantitativo medio mensile fornito nello stesso periodo dell'anno solare immediatamente precedente.
3. La rideterminazione in corso d'anno dell'ammontare dell'accisa da versare mensilmente è riconosciuta esclusivamente sulla base di un provvedimento espresso dell'Ufficio delle dogane competente sulla sede legale del soggetto obbligato. La variazione dell'entità della rata d'acconto effettuata su autonoma iniziativa del soggetto obbligato è inefficace ai fini del rapporto giuridico d'imposta.
4. Sono inammissibili le richieste di rideterminazione prodotte anteriormente alla presentazione della prescritta dichiarazione di consumo annuale ed all'effettuazione del versamento a conguaglio dell'accisa dovuta. Non sono ricevibili, oltre quella accordata, ulteriori richieste nello stesso anno solare per il medesimo ambito territoriale.

ARTICOLO 2

1. Il soggetto obbligato presenta la richiesta di rideterminazione, tramite PEC, all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sulla sede legale e, in caso di riduzione delle vendite in diverso ambito territoriale, per conoscenza all'Ufficio delle dogane cui è riservata l'attività di accertamento del relativo debito di imposta e di verifica dei pagamenti identificato ai sensi



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

dell'articolo 3, comma 2, lett. b) e comma 3, lett. b), della determinazione direttoriale prot. n. 264785/RU del 23 luglio 2021. Nella richiesta, sottoscritta dal rappresentante legale dell'azienda, è riportato il codice identificativo, la descrizione della condizione legittimante, l'ambito o gli ambiti territoriali interessati dalla riduzione delle vendite, l'importo della/e rata/e ritenuto congruo.

2. Al fine di riscontro della situazione di grave squilibrio finanziario, il soggetto obbligato allega alla richiesta di rideterminazione copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, una relazione aggiornata sottoscritta da un professionista abilitato alla revisione contabile recante le informazioni sulle disponibilità liquide dell'azienda e sui dati contabili riferiti alla specifica attività di vendita esercitata, nonché un prospetto riepilogativo dei dati mensili dei quantitativi di prodotto forniti da ciascun distributore per conto del medesimo richiedente venditore ai POD/PDR ubicati presso i propri consumatori finali, sottoscritto dal legale rappresentante.
3. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a) e b), il richiedente allega altresì idonea documentazione circostanziante la condizione che motiva la rideterminazione della rata di acconto e che consenta l'individuazione dell'oggetto del contratto di cessione nonché del cessionario; similmente, nella fattispecie prevista dall'articolo 1, comma 2, lett. c), il soggetto obbligato riporta nella richiesta le informazioni identificative della fornitura affidata e non rinnovata. Nel caso di cui all'articolo 1, comma 2, lett. d), i dati contenuti nella relazione di cui al comma 2 danno specifica evidenza della percentuale di riduzione del consumo medio mensile fatturato.
4. L'Ufficio delle dogane competente sulla sede legale verifica i documenti comprovanti la condizione legittimante ed i dati contabili trasmessi dal soggetto obbligato e valuta gli elementi istruttori acquisiti anche, nel caso di riduzione di vendite in differente ambito territoriale, dall'Ufficio delle dogane rispettivamente preposto all'attività di accertamento del debito di imposta e di verifica dei pagamenti nonché direttamente dagli Uffici territoriali su singole pregresse posizioni tributarie riferite alla ditta richiedente. L'Ufficio delle dogane competente sulla sede legale, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di rideterminazione di cui all'articolo 2, comma 1, corredata dei documenti e dei dati prescritti dai commi 2 e 3, adotta il provvedimento finale espresso che, qualora favorevole, ha efficacia retroattiva con decorrenza dalla medesima data di ricezione.
5. In caso di accoglimento parziale della richiesta, l'Ufficio delle dogane competente sulla sede legale nel provvedimento finale di cui al comma 4, con congrua motivazione, stabilisce il nuovo importo della/e rata/e di acconto.
6. Il soggetto obbligato procede al versamento della rata rideterminata a partire dal primo pagamento utile successivo alla data di comunicazione del provvedimento finale di accoglimento, detraendo le somme versate in eccedenza.

oooooooooooooooo



L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna